

N. 2136/19 Sent.
N. 4556/18 Reg. Ger.
N. 8101/19 Cron.
N. 4859/19 Rep.

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Verbale della causa n. 4556/2018 tra

Ing. RICCARDO TOGNETTI (c.f. TGNRCR61E15E512L - p.i.v.a. - 02497020236),
con l'Avv. Massimo Carlin,

attore

e

DOMUS BRENTA S.r.l. (P.IVA: 03959130281), dall'Avv. Alessandro Mastrodomenico e
dall'Avv. Ettore Prezioso,

convenuto

Oggi 9 Dicembre 2019 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Francesca Marchiori sono comparsi per Riccardo Tognetti l'avv. Massimo Carlin e l'Ing. Tognetti personalmente e per Domus Brenta s.r.l. l'avv. Mastrodomenico anche in sostituzione dell'avv. Prezioso.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente nel fascicolo dell'Ufficio.

Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'avv. Carlin richiama i contenuti dei propri atti chiede quindi l'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo in quanto risultata provata sia nell'an che nel quantum.


L'avv. Mastrodomenico richiama i contenuti delle proprie difese, produce sentenza n. 2116/2019 Giudice Dott. Cecchetto relativa al giudizio promosso da altro professionista nei confronti di Domus Brenta s.r.l. e in ipotesi di condanna, chiede la distrazione delle spese di lite.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio dopo la trattazione di altri procedimenti, il Giudice da lettura della sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti ad ore 14,30

Il Giudice Onorario
Avv. Francesca Marchiori





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, avv. Francesca Marchiori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

Nella causa civile iscritta al n. 4556 dell'anno 2018 del Ruolo Generale promossa da **Ing. RICCARDO TOGNETTI** (c.f. TGNRCR61E15E512L - p.i.v.a. - 02497020236), con l'Avv. Massimo Carlin,

attore

CONTRO

DOMUS BRENTA S.r.l. (P.IVA: 03959130281), dall'Avv. Alessandro Mastrodomenico e dall'Avv. Ettore Prezioso,

convenuta

OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI:

per parte ricorrente: *“Nel merito accertarsi e dichiararsi che tra l'ing. Riccardo Tognetti e Domus Brenta s.r.l. si è instaurato il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alle attività descritte nel ricorso e concernenti i beni individuali e localizzati nel ricorso stesso, nonché richiamati nelle notule sulle competenze professionali depositate di cui è chiesto il pagamento:- accertarsi altresì che Domus Brenta s.r.l. si è avvalsa dell'attività professionale del ricorrente, correttamente svolta, e non ha fondatamente contestato l'esecuzione come non corretta o non conforme alla diligenza richiesta al professionista, in relazione all'opera commissionata; - accertarsi e dichiararsi altresì che l'importo delle notule azionate è conforme alla qualità e caratteristiche dell'opera prestata ed ai parametri professionali vigenti ed applicabili, nonché alle disposizioni al riguardo e, quindi, condannarsi Domus Brenta s.r.l. al pagamento della complessiva somma capitale di € 30.184,75 inclusa r.a. a versarsi nelle forme di legge, o di quella diversa anche superiore che venisse accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali dal giorno del deposito del presente ricorso, ovvero dall'invio delle notule, al saldo effettivo, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con integrale rifusione dei compensi professionali, spese e rimborso del contributo unificato. In via istruttoria: Qualora il giudice, nonostante l'istruttoria esperita, ritenga necessaria l'integrazione, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli indicando a testi i Sigg.ri Geom. Guido Casarin, dott. Piero Ferrato e arch. Marco Zecchin: 1) vero che l'ing. Riccardo Tognetti ha svolto, su richiesta di Domus Brenta s.r.l. le prestazioni professionali nei cantieri e per le attività indicati al punto a. del ricorso introduttivo e che per le medesime*

ha emesso ed inviato alla committente le notule rispettivamente indicate al punto b. che si rammostrano al teste". 2) vero che la corrispondenza, gli elaborati tecnici, gli atti di assenso ed i provvedimenti delle P.A. o di altri soggetti che, per i cantieri indicati al capitolo precedente, sono riportati ai punti c1, c2, c3 del ricorso e su supporto USB, depositati in causa, che si rammostrano al teste, sono stati formati, ricevuti visionati dall'ing. Tognetti e attengono alle prestazioni professionali ed ai cantieri indicati nei suddetti punti del capo c e precedenti del ricorso?; 3) vero che che l'attività professionale dell'ing. Tognetti è stata svolta anche con la collaborazione del teste, o in contemporaneità con la sua attività, nell'arco temporale risultante dalla documentazione allegata al ricorso per ogni cantiere e senza contestazioni da parte di Domus Brenta s.r.l., cui sono sempre stati trasmessi gli elaborati prodotti o visionati o integrati nel corso dell'attività professionale". L'attore chiede di essere abilitato alla prova contraria con gli stessi testimoni che ha indicato a prova diretta nella prima e seconda memoria sui capitoli di prova avversari. Ordinarsi se ritenuto necessario l'esibizione ex art. 210 c.p.c. ovvero chiedersi informazioni ex art. 213, se ritenuto utile ed opportuno, ai Comuni di San Donà di Piave e Piazzola Sul Brenta ed al Dipart. Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e difesa civile – Area prevenzione incendi – Veneto e Comando Venezia circa i pareri / assensi rilasciati per ciascuno dei cantieri indicati in ricorso, unitamente all'eventuale corrispondenza intercorsa ed ai provvedimenti resi. Disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione delle spettanze professionali dell'esponente, tenuto conto delle caratteristiche e degli importi dei lavori svolti nei cantieri ove l'Ing. Tognetti operava, nonché delle disposizioni contenute nei tariffari professionali."

per parte resistente: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Domus Brenta; b) in via gradata, rigettare la domanda attorea siccome pretestuosa e comunque infondata in fatto e diritto; c) in via estremamente gradata e subordinata, procedere ad una congrua e netta riduzione della somma pretesa, in modo da renderla equa e di giustizia; d) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Riserve e salvezze ampie ed illimitate."

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Ing. Riccardo Tognetti ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra il ricorrente stesso e la società Domus Brenta s.r.l. (di seguito solo Domus Brenta); conseguentemente, dedotta l'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite ed indicate in ricorso, chiedeva la condanna di Domus Brenta al pagamento della complessiva somma di capitale di € 30.184,75 per le prestazioni svolte, oltre interessi legali.

Nella specie il ricorrente precisava che l'attività professionale svolta per conto di Domus Brenta riguardava un cantiere in Comune di San Donà Di Piave (Ve) "complesso paracommerciale e farmacia" per un totale compenso di € 19.653,71, un cantiere in San Donà Di Piave "relativo all'intervento immobiliare MEGA" per un compenso di € 9.262,24 e un cantiere in Comune di Piazzola sul Brenta (Pd) "ristrutturazione di un magazzino" per un compenso di € 1.268,80, per il complessivo importo di € 30.184,75 portato dagli avvisi di parcella che produceva in giudizio sub docc. da n. 1 a n. 3.

A fondamento della sua domanda l'Ing. Tognetti produceva inoltre copiosa

documentazione relativa all'attività professionale svolta in favore della resistente, rispettivamente ai n. da 4 a 61 per i cantieri di San Donà Di Piave e al n. 62 per il cantiere di Piazzola Sul Brenta.

Si costituiva in giudizio Domus Brenta eccependo sia l'inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., necessitando il giudizio di una istruttoria complessa e dettagliata, sia il difetto di legittimazione passiva di Domus Brenta per l'inesistenza del rapporto contrattuale con il ricorrente non avendogli mai conferito alcun incarico di prestazione d'opera professionale.

In via gradata Domus Brenta chiedeva il rigetto della domanda siccome pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, e in subordine, chiedeva la rideterminazione e la riconduzione ad equità della somma pretesa dal ricorrente.

Disposto il mutamento del rito e scambiate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva istruita mediante l'interpello delle parti e l'espletamento di prove testimoniali e, quindi, rinviata all'udienza del 25.11.2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., udienza successivamente rinviata all'udienza del 9.12.2019, stante l'impedimento dei procuratori di parte resistente a partecipare all'udienza del 25.11.2019.

La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.

*

Seguendo l'ordine delle eccezioni sollevate da Domus Brenta testè sintetizzate, si deve in primo luogo premettere che il difetto di legittimazione attiva o passiva (intesa come condizione affinché il giudice possa statuire nel merito della lite, accogliendo o respingendo la domanda) sussiste solo quando l'attore dichiaratamente eserciti in proprio un diritto che egli riconosce spettare ad altri, in violazione del generale divieto di cui all'art. 75 c.p.c., ovvero proponga la domanda nei confronti di un soggetto diverso da quello che egli stesso afferma essere il soggetto passivo della propria pretesa. In altri termini, la *legitimatío ad causam*, sia dal lato attivo che da quello passivo, va valutata unicamente alla stregua della prospettazione attorea e del nucleo essenziale delle ragioni di fatto e diritto dedotte a sostegno della domanda, con la conseguenza che è sufficiente che l'attore si sia, da un lato, affermato titolare di un determinato diritto, ovvero dall'altro abbia convenuto in giudizio il soggetto che egli reputa tenuto ad una certa prestazione, mentre ogni contestazione circa la titolarità del lato attivo o passivo dell'obbligazione è questione di merito, che non incide sul requisito della legittimazione.

Pertanto quando le parti controvertono, come nella specie, sulla effettiva titolarità, in capo alla attrice o alla convenuta, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la relativa questione non attiene, alla *legitimatío ad causam*, ma al merito della controversia.

In secondo luogo va ricordato che la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la *legitimatío ad causam*, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda una eccezione ad essa, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di

quanto afferma.

Ne consegue che l'attore è soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., in ordine alla dimostrazione della titolarità del rapporto e ne va esonerato solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui *non egent probatione* i fatti pacifici o incontrovertiti (Cass. 10.07.2014 n. 15759).

Data questa opportuna premessa, va osservato che nel presente giudizio l'ing. Tonetti ha dedotto di aver eseguito a favore di Domus Brenta le prestazioni professionali specificamente indicate in ricorso sulla base di un rapporto di prestazione d'opera professionale instaurato con la stessa società Domus Brenta e, sulla base di ciò, ha conseguentemente chiesto la condanna di Domus Brenta al pagamento del compenso di € 30.184,75 per le prestazioni svolte, oltre interessi legali.

Parte convenuta non ha contestato la corretta esecuzione delle prestazioni professionali dedotte dal ricorrente, né che le stesse siano state eseguite dall'ing. Tognetti nel suo interesse, ma ha contestato il diritto al compenso chiesto dall'ing. Tognetti deducendo l'inesistenza di alcun rapporto professionale intercorso tra le parti, essendo state le suddette prestazioni commissionate all'ing. Tognetti non da Domus Brenta, ma da un altro soggetto da essa indicato nella DB Costruzioni S.r.l. senza allegare alcuna spiegazione del motivo per cui l'ing. Tognetti avrebbe dovuto svolgere attività professionale in favore di Domus Brenta, in mancanza di un incarico da parte di quest'ultima.

A sostegno della propria tesi Domus Brenta ha ricordato la pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale *“l'onere di provare l'esistenza ed ampiezza del titolo costitutivo della pretesa - e quindi la fonte negoziale o legale del suo diritto e le circostanze inerenti - grava sull'attore che agisce per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che assume violate o non adempiute dalla controparte”* (Cass. SS.UU. n. 13533/2001) e *“il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore”* (Cass. 1244/2000).

Orbene traslando i suindicati principi di legittimità - pienamente condivisi da questo Giudice - al caso di specie, deve ritenersi che alla luce della produzione documentale dimessa in giudizio e delle risultanze dell'espletata istruttoria svolta, parte ricorrente abbia fornito in giudizio la prova della quale era onerato, di aver ricevuto dalla convenuta Domus Brenta l'incarico di eseguire le prestazioni professionali descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio e svolte dall'ing. Tognetti presso i cantieri siti in Comune di San Donà di Piave (Ve), *“complesso paracommerciale e farmacia”* - *“intervento immobiliare MEGA”*, e in Comune di Piazzola sul Brenta *“ristrutturazione di un magazzino”*.

L'esistenza del rapporto professionale intercorso tra l'ing. Tognetti e Domus Brenta ha trovato anzitutto conferma nella deposizione resa dai testi intimati da parte attrice ed escussi all'udienza del 11.3.2019.

Sul punto il teste Paolo Marini qualificatosi quale legale rappresentante delle società DB Costruzioni S.r.l. e Intec S.r.l., che si sono occupate della costruzione degli immobili nei cantieri in San Donà di Piave indicati in ricorso, interrogato sui capitoli di cui alla prima memoria ex art. 183 sesto comma di parte ricorrente, ha confermato che l'ing. Tognetti ricevette gli incarichi da Domus Brenta e altresì dichiarato che la documentazione prodotta in giudizio dall'ing. Tognetti era relativa alle prestazioni da lui svolte nei cantieri di San Donà e di Piazzola sul Brenta. Il teste ha avuto cura di precisare che molta della corrispondenza prodotta in giudizio dall'ing. Tognetti era stata inviata anche a lui per conoscenza, in quanto anch'egli aveva svolto prestazioni - come professionista e per quanto di sua competenza - nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'ing. Tognetti insieme ad altri suoi colleghi facenti parte del pool di ingegneri denominato Ing360, prestazioni poi parcellate a Domus Brenta S.r.l. (cfr. deposizione teste Marini).

Del pari il teste attoreo Nicola Turatto ha confermato che l'ing. Tognetti eseguì le prestazioni professionali indicate in ricorso su richiesta di Domus Brenta e quindi precisato, al pari del teste Marini, di aver collaborato con l'ing. Tognetti nell'ambito delle attività svolte nei cantieri di San Donà, come progettista e coordinatore per la sicurezza, attività per le quali aveva poi emesso la relativa parcella a Domus Brenta (cfr. deposizione teste Turatto).

A fronte delle suindicate deposizioni - puntuali, precise e concordanti - rese dai testi attorei in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico all'ing. Tognetti da parte di Domus Brenta, isolata oltre che di minore attendibilità è risultata l'unica deposizione contraria resa dal teste Davide Riello, figlio del legale rappresentante della convenuta, il quale dopo aver dichiarato di essere dipendente di Domus Brenta e di occuparsi della amministrazione della stessa, interrogato sui capitoli della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Domus Brenta aveva incaricato la società DB Costruzioni s.r.l. di svolgere le attività indicate nel capitolo, con riguardo ai cantieri di San Donà, ma di nulla sapere se DB Costruzioni aveva conferito tali incarichi all'ing. Tognetti, né in ordine al cantiere di Piazzola Sul Brenta (cfr. deposizione teste Riello).

A tanto deve aggiungersi che la copiosa produzione documentale (documentazione tecnica e corrispondenza intercorsa con Domus Brenta e con gli altri professionisti coinvolti nella costruzione degli immobili nei cantieri di San Donà e di Piazzola Sul Brenta) versata in giudizio dall'ing. Tognetti e non contestata da parte convenuta, deve ritenersi ulteriore elemento comprovante il conferimento dell'incarico all'ing. Tognetti da parte di Domus Brenta, la quale si è peraltro riconosciuta debitrice del pagamento delle relative prestazioni, siccome emerge dall'esame del documento dimesso dall'ing. Tognetti sub. doc. 36, in cui Domus Brenta comunica all'ing. Tognetti che *"le sue pendenze economiche saranno pagate da Domus Brenta"*, confermando quindi di averle allo stesso commissionate.

Né deve condividersi quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, la quale a pag. 6 delle note conclusive, riferisce che il ricorrente in sede di interrogatorio formale avrebbe espressamente dichiarato di aver ricevuto l'incarico dall'Ing. Marini che fa parte della DB Costruzioni s.r.l. Nella specie la difesa di parte convenuta riporta, fra virgolette, parole differenti da quelle in realtà dichiarate dall'ing. Tognetti nel corso dell'interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 11.3.2019.

E difatti, contrariamente a quanto riportato dalla difesa di Domus Brenta, in risposta al capitolo a) della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte resistente, l'ing. Tognetti non ha dichiarato che *"l'incarico dei cantieri mi fu conferito dall'ing. Marini che fa parte della DB Costruzioni s.r.l..."*, avendo invece dichiarato *"No non è vero. L'incarico dei cantieri mi fu segnalato inizialmente dall'ing. Marini che fa parte della DB Costruzioni s.r.l. per conto del signor Davide Riello, ovvero Domus Brenta s.r.l..."*

In conclusione, all'esito della istruttoria svolta, il Tribunale ritiene provato in giudizio il conferimento di incarico all'ing. Tognetti da parte di Domus Brenta s.r.l.

Venendo all'esame della entità delle competenze richieste dall'ing. Tognetti per le prestazioni professionali svolte, mette conto evidenziare che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge sia la puntuale descrizione delle attività professionali svolte, sia la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo dei compensi richiesti che, alla luce dell'attività espletata siccome documentata dalla suddetta produzione documentale versata in giudizio e confermata dalla espletata istruttoria orale, devono ritenersi congrui e conformi al tariffario di categoria vigente in rapporto alla qualità e all'importanza dell'attività svolta.

In conclusione, la domanda attorea è risultata fondata e va accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza della lite sulla base del DM 55/2014.

P.q.m.

Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione o istanza disattesa, così decide:

- in accoglimento della domanda proposta da Ing. Riccardo Tognetti, accerta e dichiara che tra l'ing. Riccardo Tognetti e Domus Brenta s.r.l. si è instaurato il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alle attività descritte nel ricorso e per l'effetto;
- condanna Domus Brenta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 30.184,75 oltre ad interessi legali dal giorno dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo ;
- condanna Domus Brenta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Riccardo Tognetti le spese di lite che si liquidano in € 286,00 per spese e in € 4.835,00 per compenso, oltre accessori (spese generali, Iva e cpa).

Così deciso in Padova, il 9 Dicembre 2019.

Il Giudice Onorario
Avv. Francesca Marchiori

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Sigismondi

Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDIZIONALE - 9 DIC. 2019

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Sigismondi

